



Beneficiario
Denominazione
Progetto

ATS SISTEMA CILENTO scpa - CENTRO LUPT
T.H.IN.K. GREEN - Tourism Heritage INnovation Knowledge for
Green Economy

Codice CUP B59J19000610007 - CML 19097AP000000020

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 | Asse III Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.3

Atto di ammissione a finanziamento Decreto n. 212 del 28/07/2022

Atto di Concessione CZ/2023/0000042 del 09/03/2023



L'Imposta sul valore aggiunto

Seconda parte



L'IVA IN ITALIA

Aspetti istituzionali




CARATTERISTICHE GENERALI

L'Iva italiana è un'imposta plurifase sul valore aggiunto
tipo consumo
applicata con il metodo
imposta da imposta
su base finanziaria
sottoposta a importanti vincoli di coordinamento a livello comunitario.



PRESUPPOSTO



SE effettuati nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni

- gli acquisti intracomunitari e le importazioni da chiunque effettuate

BASE IMPONIBILE

E' costituita dall'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto a colui che cede il bene o al prestatore di servizi



ALIQUOTE D'IMPOSTA

Aliquota normale	22%
Aliquote ridotte	10%
	5%
Aliquota super ridotta	4%

Articolazione molto vincolata dalle
disposizioni comunitarie



ALIQUOTE D'IMPOSTA

- L'aliquota minima del 4%, che si applica per lo più a beni di prima necessità, quali burro, latte, cereali, pasta e pane, ma anche ai libri e ai periodici, non può essere estesa a nessun nuovo bene o servizio;
- Le aliquote ridotte del 5% e del 10% possono essere applicate solo a beni e servizi rientranti in un apposito elenco definito a livello comunitario (ad esempio carne, pesce, uova, marmellata, miele, zucchero). A tale elenco sono stati successivamente aggiunti i servizi ad alta intensità di lavoro.
- L'Italia ha sfruttato questa opportunità, prevedendo l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% alle ristrutturazioni edilizie.
- L'aliquota del 5%, di recente introduzione, si applica soltanto in pochi casi fra cui le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali e loro consorzi, la vendita di talune erbe aromatiche (basilico, rosmarino, salvia) e del tartufo fresco o refrigerato, prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene intima femminile e una serie di prodotti per l'infanzia.
- Non è inoltre più possibile, diversamente dal passato, l'introduzione di aliquote «maggiorate» da applicarsi ai beni di lusso.



ALIQUOTE D'IMPOSTA

La differenziazione delle aliquote può rendere l'imposta progressiva rispetto al reddito o almeno, come nel caso italiano, meno regressiva, **tassando meno i beni di prima necessità** cui è destinata una quota particolarmente elevata del reddito dei soggetti più poveri



Compartecipazioni all'Iva

Una quota dell'Iva viene destinata al finanziamento della
Comunità Europea.

L'Iva al netto di tale quota è, dal 2001, oggetto di
compartecipazione a favore delle Regioni.

L'Iva compartecipata è pari ad una percentuale del totale, la
cui misura è contrattata anno per anno
Con riferimento al 2020 è pari al 70,14%.



SOGGETTI PASSIVI

- imprenditori
- esercenti arti e professioni
- soggetti che effettuano importazioni o acquisti intracomunitari



OBBLIGO DI RIVALSA

I soggetti tenuti al versamento dell'imposta hanno
l'obbligo giuridico di rivalersi sull'acquirente.

Il soggetto su cui formalmente grava l'imposta è quindi
il consumatore finale.

Anche questo aspetto evidenzia la natura dell'Iva come
imposta sui consumi.



IMPOSTA DA VERSARE

L'**Iva da versare** in ogni fase è ottenuta come differenza
fra
Iva a debito,
pari al prodotto fra l'aliquota applicata in quella fase e il
corrispettivo della cessione o della prestazione,
e **Iva a credito** (ammessa in detrazione)
che corrisponde, in linea generale, all'Iva sugli acquisti.



Detraibilità dell'Iva sugli acquisti

E' regolata in modo complesso e articolato,
in ragione di tre finalità:

- discriminare fra diverse tipologie di operazioni;
- ammettere regimi speciali;
- evitare elusioni di imposta.

La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni o servizi è sempre ammessa se tale acquisto è finalizzato ad operazioni successivamente *imponibili*.



TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

- Operazioni imponibili
- Operazioni non imponibili
- Operazioni esenti



TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Operazioni imponibili

è ammessa l'integrale detraibilità
dell'Iva sugli acquisti



TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Operazioni non imponibili
effettuate senza il pagamento dell'Iva;
ma è ammessa l'integrale detraibilità dell'Iva
sugli acquisti.

L'imposta non grava su nessuna fase del
ciclo produttivo e distributivo
(es. esportazioni, e molte cessioni
intracomunitarie)

⇒ operazioni a tasso zero.



TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Operazioni esenti

effettuate senza il pagamento dell'Iva;
ma **non** è ammessa la detraibilità dell'Iva sugli
acquisti.

Dato l'obbligo di rivalsa, l'Iva grava formalmente
sull'impresa o il lavoratore autonomo e non sul
consumatore finale
(es. servizi del credito, delle assicurazioni, servizi
sanitari).



TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Operazioni esenti: Lavoro autonomo

Rientrano nel regime di esenzione Iva tutti i lavoratori autonomi e le imprese individuali con volumi d'affari non superiori ai 65.000 euro (regime sostitutivo, denominati *flat tax* per gli autonomi)

La possibilità di non applicare l'Iva sulle cessioni dei propri beni e sulle prestazioni di servizi conferisce a questi soggetti un vantaggio competitivo non indifferente nei confronti delle altre imprese e degli altri lavoratori autonomi



TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Operazioni esenti: Terzo settore

Dal 2024 saranno esenti molte **delle attività svolte dagli enti di terzo settore**, che fino ad allora continueranno invece ad essere escluse dal tributo.

L'esenzione è riconosciuta anche ad attività che transiteranno dalla esclusione alla imponibilità, come **la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale presso le sedi istituzionali**, purché queste siano rivolte a persone indigenti, o purché siano effettuate da soggetti con ricavi non superiori 65.000 euro, ai quali si applica, ai soli fini dell' Iva, il regime forfetario riconosciuto ai lavoratori autonomi.



DETRAIBILITÀ DELL'IVA SUGLI ACQUISTI

Il meccanismo della detrazione dovrebbe creare un interesse per l'acquirente alla corretta certificazione dell'Iva versata dal venditore per poterla poi vantare come Iva a credito



Alleanza fisco-contribuente.
Ma allora perché elevata evasione?



POSSIBILI CAUSE

Nella fase finale

l'interesse all'evasione deriva

- dalla non coincidenza fra rivalsa e traslazione (che può favorire complicità fra venditore e acquirente)
- dalla volontà di nascondere il proprio giro d'affari per evadere anche le imposte dirette

POSSIBILI CAUSE

L'evasione è favorita dalle difficoltà di accertamento imputabili

- all'elevato numero di contribuenti (5milioni e mezzo, più mezzo milione di partite aperte ma inattive)
- all'applicazione dell'Iva anche alla fase del dettaglio (in cui operano un insieme di imprese molto piccole con minori obblighi contabili)



POSSIBILI CAUSE

La facilità di evadere nell'ultima fase si è diffusa anche alle fasi precedenti, pratiche di sottofatturazione od occultamento di cessioni



POSSIBILI RIMEDI

1. allargare il numero dei soggetti obbligati alla contabilità ordinaria
2. ampliare gli obblighi strumentali (bolla di accompagnamento poi soppressa dal 1996, scontrini e ricevute fiscali)
3. ricorso all'accertamento presuntivo, come per le imposte dirette.
4. *Reverse charge e Split payment*



Reverse Charge

- Al fine di prevenire frodi che vedono il cedente riscuotere l'Iva dall'acquirente e poi non versarla all'erario, si prevede che il venditore emetta la fattura senza addebitare l'Iva.
- Calcolo e versamento dell'Iva è compito dell'acquirente, che deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'imposta. In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore (perché paga l'Iva su di un acquisto) e debitore del tributo in quanto è lui che ne fattura l'importo e che si occupa del versamento.
- I campi a cui è possibile applicare l'inversione contabile sono disciplinati dalla Comunità, generalmente, per un periodo di tempo limitato.
- Con una direttiva del 2018 la Commissione Europea ha reso possibile a paesi che, come il nostro, hanno fenomeni di evasione fiscale sensibilmente superiori alla media europea, l'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile, con riferimento a scambi di beni e servizi che eccedano determinati importi.



Reverse Charge

Il *reverse charge* è stato introdotto in Italia, dal 2007, nel *settore dell'edilizia*, relativamente alle prestazioni di *servizi resi da soggetti subappaltatori* nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.

È stato poi esteso a ulteriori cessioni relative al settore edile quali le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti.

È inoltre applicato, fino al 31 dicembre 2026, in altri campi, quali le cessioni di cellulari, personal computer, anche portatili e loro componenti ed accessori, tablet e console da gioco, trasferimento di quote di emissione di gas a effetto serra, cessioni di gas ed energia elettrica a un rivenditore, ecc..



Split Payment

- Meccanismo con finalità identiche al *Reverse charge* (evitare che l'Iva pagata dall'acquirente non sia poi riversata all'erario dal venditore), riguarda i beni e servizi ceduti alla pubblica amministrazione e a tutte le società controllate dalla P.A.
- L'acquirente non è un soggetto passivo di imposta e non può quindi autofatturarsi l'Iva.
- L'Iva deve quindi essere indicata nella fattura da parte del venditore, separatamente dal corrispettivo.
- La Pubblica Amministrazione acquirente salda al venditore l'imponibile (il corrispettivo) mentre versa direttamente all'erario l'imposta.
- Lo *split payment* non si applica alle cessioni e prestazioni assoggettate a ritenuta d'acconto (poiché l'applicazione della ritenuta già le rende tracciabili, e cioè conoscibili all'erario per i controlli), o assoggettate al *reverse charge*, in quanto relative ad attività commerciali (non istituzionali) svolte dall'amministrazione.



Obblighi dei contribuenti

- All'inizio dell'esercizio dell'attività si deve presentare entro 30 gg la **Dichiarazione di inizio di attività** (attribuisce il numero della partita Iva)
- **Emissione della fattura** , per ogni operazione imponibile, non imponibile o esente: datata, numerata progressivamente, che individuare il soggetto con cui è avvenuta l'operazione, la natura, la qualità, la quantità del bene o servizio ceduto, il suo valore, l'aliquota, l'imposta addebitata.
- Tutte le fatture emesse devono essere **Fatture elettroniche**, sia per operazioni B2B, che B2C, per cessioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia



Obblighi dei contribuenti: fattura e scontrino elettronico

La fattura elettronica

- trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di interscambio (**Sdi**).
- Il Sdi effettua la **validazione delle fatture**: verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali e l'indirizzo telematico (codice destinatario) di recapito della fattura; controlla le partite Iva del fornitore e del cliente (o CF). Se positivo, invia la fattura al destinatario comunicando a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.

La **validazione rende tracciabili le transazioni**. Potente strumento di controllo che permette confronto tra i dati relativi all'acquirente con quelli relativi al venditore



Obblighi dei contribuenti: fattura e scontrino elettronico

La fattura elettronica

Importante : l'adozione della fatturazione elettronica dovrebbe essere **universale**.

Sono invece molti i **contribuenti esclusi dall'obbligo** di fatturazione elettronica:

- i lavoratori autonomi e le imprese con ricavi non superiori ai 85.000 euro che utilizzano il regime sostitutivo (c.d. *flat tax* per gli autonomi e imprese individuali). Avendo ottenuto l'autorizzazione dalla Commissione europea a rendere obbligatoria la fatturazione elettronica anche per tali soggetti, la fatturazione elettronica è *divenuta obbligatoria anche per tali soggetti, dal 1° luglio 2022, con l'eccezione di quelli con un reddito annuo, nel 2021, inferiore a 25.000 euro, per i quali l'obbligo scatterà solo dal 1° gennaio del 2024*.
- Restano esclusi dall'obbligo, con deroghe confermate di anno in anno, anche le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (ad es. fisioterapisti, podologi, logopedisti), diverse cioè da quelle di medici, farmacisti e altri operatori sanitari, esonerati dalla fatturazione elettronica in quanto le operazioni da essi svolte sono già controllate attraverso l'obbligo di trasmissione al sistema tessera sanitaria.



Obblighi dei contribuenti: fattura e scontrino elettronico

Scontrino elettronico

Obbligo di trasmissione telematica
dei corrispettivi giornalieri e delle prestazioni di servizi,
per gli scambi che riguardano i consumatori,
e che avvengono con l'emissione di scontrini invece che di fattura.

Gli incassi giornalieri vengono segnalati in via telematica, in tempo reale, all'Amministrazione finanziaria, che può controllare la coerenza fra le vendite effettuate, l'Iva pagata e gli acquisti portati in detrazione.



Obblighi dei contribuenti: contabilità semplificata e regime per l'agricoltura

Contabilità semplificata

I regimi previsti per le imposte sui redditi, si applicano anche all'Iva.

Agricoltura

Riguarda produttori con volume di affari dell'anno precedente per almeno due terzi costituito da cessioni di prodotti agricoli e ittici e non superiore a 7.000 euro

Esonero dalla registrazione, dalla dichiarazione e dal versamento dell'Iva.

Se vendono i propri prodotti a soggetti Iva, questi sono però tenuti ad autofatturarsi l'Iva sugli acquisti.

Anche questa autofattura deve essere messa in formato elettronico.



IL COORDINAMENTO DELL'IVA A LIVELLO COMUNITARIO



PRIMA FINALITÀ

Rendere possibile la libera circolazione delle merci evitando la doppia tassazione: nel paese in cui avviene la produzione e nel paese in cui avviene il consumo



DUE PROBLEMI

- 1) neutralità: l'imposta non deve alterare i prezzi relativi fra beni importati e beni prodotti internamente (non deve cioè alterare la concorrenza)
- 2) ripartizione del gettito: fra il paese ove avviene la produzione (origine) e paese ove avviene il consumo (destinazione)



PRINCIPI DI TASSAZIONE INTERNAZIONALE

Evitano la doppia tassazione prevedendo la
tassazione esclusiva

- 1) nel paese in cui avviene il consumo ⇒
principio di destinazione
- 2) nel paese in cui avviene la produzione ⇒
principio dell'origine



PRINCIPIO DI DESTINAZIONE

Neutralità
Non si ha distorsione nei prezzi relativi

	Senza Iva	Con Iva
Produzione interna	P^I	$P^I(1 + t_1)$

PRINCIPIO DI DESTINAZIONE

Neutralità

Non si ha distorsione nei prezzi relativi

	Senza Iva	Con Iva
Produzione interna	P^I	$P^I(1 + t_1)$
Importati	P^E	$P^E(1 + t.)$

PRINCIPIO DI DESTINAZIONE

Neutralità

Non si ha distorsione nei prezzi relativi

	Senza Iva	Con Iva
Produzione interna	P^I	$P^I(1 + t_1)$
Importati	P^E	$P^E(1 + t_1)$
Prezzi relativi	P^I/P^E	P^I/P^E

PRINCIPIO DI DESTINAZIONE

Neutralità

Non è necessaria
l'armonizzazione del livello delle
aliquote



PRINCIPIO DI DESTINAZIONE

Ripartizione del gettito

Tutto il gettito affluisce al paese in cui avviene il consumo
Ciò è coerente con la natura dell'Iva che è un'imposta sui consumi



PRINCIPIO DELL'ORIGINE

Neutralità

Si ha distorsione nei prezzi relativi

	Senza Iva	Con Iva
Produzione interna	P^I	$P^I(1 + t_1)$

PRINCIPIO DELL'ORIGINE

Neutralità

Si ha distorsione nei prezzi relativi

	Senza Iva	Con Iva
Produzione interna	P^I	$P^I(1 + t_I)$
Importati	P^E	$P^E(1 + t_E)$

PRINCIPIO DELL'ORIGINE

Neutralità

Si ha distorsione nei prezzi relativi

	Senza Iva	Con Iva
Produzione interna	P^I	$P^I(1 + t_I)$
Importati	P^E	$P^E(1 + t_E)$
Prezzi relativi	P^I/P^E	$\frac{P^I(1 + t_I)}{P^E(1 + t_E)}$

Neutralità

E' necessaria l'armonizzazione del livello delle aliquote



PRINCIPIO DELL'ORIGINE

Ripartizione del gettito

Il gettito si distribuisce fra i due paesi, in relazione alla quota di valore aggiunto da essi prodotta.
Se si ritiene che l'Iva, in quanto imposta sul consumo, debba affluire integralmente al paese di destinazione, il paese esportatore deve restituire al paese importatore l'imposta prelevata.



PROBLEMI APPLICATIVI

Principio di destinazione
è di facile applicabilità in presenza di **frontiere fiscali.**

Al passaggio della frontiera,
il bene esportato viene riconosciuto non imponibile e
l'esportatore viene rimborsato dell'Iva pagata sugli
acquisti.

L'importatore paga l'Iva sul corrispettivo dovuto
all'esportatore, applicando l'aliquota del paese di
destinazione.



PRINCIPIO DI DESTINAZIONE CON FRONTIERE FISCALI

Iva al 12% nel paese (E) e Iva al 10% nel paese (I)

Esportatore (E)

Valore del bene
esportato: 400

Iva a debito = 0
(detraibilità dell'Iva
sugli acquisti o acquisti
in sospensione di
imposta)

Gettito paese E
0

Dogana

Iva sulle importazioni
prevista dal paese (I)
 $10\%(400) = 40$

Importatore (I)

Vende il bene a 600

Iva a debito
 $10\%(600)=60$

Iva a credito: 40

Iva da versare
 $(60 - 40) = 20$

Gettito paese I
60

IL MERCATO UNICO EUROPEO

Dal 1/1/93, con la costituzione del Mercato Unico Europeo, si è avuta l'abolizione delle barriere doganali.

Ciò ha reso necessario la revisione del precedente sistema di prelievo nella direzione dell'applicazione del principio dell'origine.



PROBLEMI APPLICATIVI

Principio dell'origine

Non richiede la presenza di frontiere fiscali.
Gli scambi intracomunitari sono regolati come quelli all'interno di ogni singolo mercato nazionale.
Il venditore paga l'imposta richiesta dal suo paese, commisurandola al corrispettivo della cessione e detrae l'imposta sugli acquisti indipendentemente da quale sia il paese a cui è affluita.



PRINCIPIO DELL'ORIGINE

Esportatore (E)

Valore del bene
esportato: 400

Iva a debito

$12\%400 = 48$

~~Dogana~~

Importatore (I)

Vende il bene a 600

Iva a debito

$10\%(600) = 60$

Iva a credito: 48

Iva da versare

$(60-48) = 12$

Gettito paese E

48

Gettito paese I

12



PROBLEMI

1) non neutralità
richiede **armonizzazione delle aliquote**

2) attribuzione del gettito al paese ove avviene il
consumo
richiede l'istituzione di una **Camera di
compensazione**



REGIME TRANSITORIO in vigore

Nel corso degli anni che si sono succeduti al 1985, le ambizioni di armonizzazione sono state via via temperate.

Il definitivo passaggio al principio di origine è stato rimandato alla fine di un *periodo transitorio*, iniziato al momento dell'abolizione delle barriere doganali (1° gennaio 1993), il cui termine è poi continuamente slittato.

Il periodo transitorio doveva essere utilizzato per un avvicinamento delle aliquote del prelievo, favorito anche dalla previsione di vincoli alla definizione delle aliquote e della loro articolazioni per i singoli Stati membri.



REGIME TRANSITORIO

Le difficoltà che accompagnano il processo di armonizzazione hanno comportato, nonostante l'abolizione delle dogane, *la sostanziale conservazione, del principio di destinazione.*

Il principio di origine trova infatti applicazione solo nel caso di vendite di beni effettuate a consumatori finali di un altro paese comunitario.

Per talune categorie di scambi, che in assenza di controlli doganali potrebbero incentivare comportamenti speculativi, sono stati predisposti regimi speciali: per *la vendita di automezzi nuovi* è previsto che l'Iva venga pagata con l'aliquota esistente nel paese in cui la vettura verrà immatricolata;

le imprese che effettuano, con volumi rilevanti, *vendite all'estero per corrispondenza a consumatori finali* sono tenute a fatturare i beni utilizzando le aliquote dei paesi di destinazione.



REGIME TRANSITORIO

Il mantenimento del principio di destinazione ha richiesto la definizione di un nuovo fattore generatore dell'imposta:

l'acquisto intracomunitario,

consistente nell'acquisizione del potere di disporre di un bene mobile spedito nel territorio dello Stato da un altro Stato membro dell'Ue.

Si è adottata una modalità di applicazione dell'Iva che costituisce una via intermedia fra la notifica al tasso zero e il sistema del pagamento differito.



REGIME TRANSITORIO

L'esportatore, per poter ottenere la non imponibilità (e cioè per poter emettere una fattura priva di Iva),
deve notificare alla propria amministrazione finanziaria di avere effettuato delle vendite a un soggetto appartenente ad altro paese dell'Unione (notifica del tasso zero).

L'acquirente, soggetto passivo dell'imposta, non dovrà, come in passato, pagare l'Iva in dogana, ma provvederà ad autoliquidarla (pagamento differito) al momento della liquidazione mensile, conservando poi l'eventuale diritto di detrarla allorché immetterà la merce acquistata nel proprio mercato.

L'Iva sugli acquisti intracomunitari, che deve essere versata al paese importatore, in accordo con il principio di destinazione è quindi calcolata dal contribuente (l'importatore) dapprima come Iva a debito (e cioè, appunto, come Iva su acquisti intracomunitari, autoliquidata) e poi come Iva a credito (in quanto Iva sugli acquisti da detrarre dall'Iva sulle vendite).



REGIME TRANSITORIO

(acquisiti intracomunitari, nel caso (I) sia un'impresa)

Esportatore (E)

Valore del bene
esportato: 400

Iva a debito=0

Gettito paese E
0

~~Dogana~~

Importatore (I)
Vende il bene a 600

Autoliquidazione
 $10\%(400)=40$

Iva a debito
 $10\%(600)=60$

Iva a credito=40

Iva da versare
 $(60-40) = 20$

Gettito paese I
60



PROBLEMA

Efficacia dei controlli

La soluzione prevista si fonda:

- sull'interesse dell'esportatore a comunicare le informazioni relative allo scambio alla propria amministrazione finanziaria;
- sullo scambio di informazioni fra le amministrazioni finanziarie dei diversi paesi.



REGIME TRANSITORIO (acquisiti intracomunitari)

Esportatore (E)

Valore del bene
esportato: 400

Iva a debito=0

Gettito paese E

0

~~Dogana~~

Importatore (I)

Vende il bene a 600

Iva a debito
 $10\%(600)= 60$

Iva a credito: 48

Iva da versare
 $(60-48) = 12$

Gettito paese I

12

a I

Camera di compensazione
da E

48



VERSO UN REGIME DEFINITIVO- Il Piano di Azione IVA

Nel 2016

la Commissione europea ha varato un

Piano di azione sull'Iva

– non ancora realizzato -

che implica l'abbandono del progetto iniziale di convergenza verso il principio d'origine

a favore **dell'adozione compiuta del principio di destinazione.**



VERSO UN REGIME DEFINITIVO- Il Piano di Azione IVA

Concetto di **cessione intraunionale**: singolo evento imponibile

destinato a sostituire l'attuale sistema, che prevede due eventi imponibili separati:

- una cessione esente nello Stato membro di partenza e
- un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro di destinazione.

- Il soggetto tenuto al versamento dell'Iva sulla cessione intraunionale sarà il fornitore o l'acquirente, nel caso in cui si tratti di un soggetto passivo certificato.
- L'Iva è dovuta nel paese in cui si presume abbia luogo la cessione intraunionale e cioè il paese di destinazione.



VERSO UN REGIME DEFINITIVO- Il Piano di Azione IVA

Qualora il soggetto tenuto al versamento non sia stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta, potrà assolvere i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento attraverso il c.d.

sistema a sportello unico,

(già sperimentato, con riferimento al commercio elettronico) che permette di assolvere tutti gli adempimenti Iva in un unico paese, e provvede all'assegnazione del gettito al paese che ne ha diritto.



Proposta di Direttiva dicembre 2021

Dovrebbe entrare in vigore dal 2025,

Concede una maggiore flessibilità agli stati membri nella fissazione delle aliquote.

ricorso ad un numero più ampio ed articolato di aliquote ridotte
e con più esteso campo di applicazione.

Si garantirà la parità di trattamento, estendendo a tutti gli stati membri le deroghe esistenti che consentivano solo ad alcuni Stati membri di applicare aliquote preferenziali per taluni prodotti.

Le aliquote ridotte dovranno essere coerenti con gli indirizzi dell'UE in materia di salute (con particolare attenzione ai beni e servizi essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità) e ambientale (*Green deal* europeo), con applicazione di aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente e l'eliminazione graduale del trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni dannose per l'ambiente.

Dal momento che l'Iva è una importante fonte di finanziamento del bilancio comunitario, gli Stati membri saranno comunque tenuti a garantire che l'aliquota Iva media ponderata applicata ai beni finali sia almeno del 12%.



L'Iva e il commercio elettronico

- Gli sviluppi tecnologici, ad esempio l'uso dei satelliti, rendono possibile evitare l'Iva, rivolgendosi a fornitori non residenti e senza stabili organizzazioni all'interno della Ue.
- Nuove regole introdotte dai paesi Ue dal 1997 assegnano rilevanza crescente al **luogo di residenza del consumatore**.
- Il problema dell'individuazione della giurisdizione che ha diritto al prelievo è complesso nel caso del commercio elettronico, con riferimento al quale la neutralità dell'imposizione richiede non solo *l'assenza di doppia tassazione*, ma anche *l'assenza di difformità di trattamento rispetto al commercio tradizionale*.
- L'orientamento della Comunità Europea e dell'Ocse è che il commercio elettronico non debba essere oggetto di nuove imposte o di imposte aggiuntive e che ad esso si debba applicare, con adattamenti, la normativa in essere



Il commercio elettronico

A tal fine è utile distinguere fra:

- **commercio indiretto (off-line)**, che si verifica quando i beni sono acquistati attraverso la rete, ma consegnati attraverso canali tradizionali (è questo il caso, ad esempio, degli acquisti effettuati attraverso piattaforme gestite direttamente dal fornitore (un negozio che vende on line i suoi prodotti) o attraverso piattaforme, portali o mercati virtuali gestiti da un intermediario come ad esempio Amazon ;
- **commercio diretto**, che interessa il commercio di prodotti digitalizzabili che possono essere consegnati on-line (informazioni, musica, software, ecc.).



Il commercio elettronico indiretto

Nel caso del commercio indiretto la Comunità suggerisce di procedere come per le vendite a distanza, applicando il **principio di destinazione**.

Ai **gestori delle piattaforme digitali** (o portali, o mercati virtuali) che svolgano un ruolo di intermediazione fra il fornitore e il consumatore è richiesto una **collaborazione per fare emergere la base imponibile Iva** e contrastare quindi l'evasione di questo tributo.

Essi devono trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati identificativi del fornitore, e quelli relativi all'ammontare dei beni venduti e del relativo prezzo.

Se non trasmettono questi dati sono considerati debitori d'imposta per le vendite a distanza effettuate con la loro intermediazione, a meno che non dimostrino che l'imposta è stata assolta dal fornitore.



Il commercio elettronico diretto

Gli aspetti essenziali della disciplina Comunitaria sono i seguenti:

- **il commercio diretto è considerato scambio di *servizi*.** Vengono definiti, in termini generali, *servizi* quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata (quindi con un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione). Sono classificati come servizi alcuni tipici prodotti scambiati on-line: software, data processing, computer service fra cui web hosting e web design;
- **il luogo di prestazione** di tali servizi, dove la tassazione deve avere luogo, è rappresentato dal **paese in cui è stabilito, o ha la sua residenza il committente.**



Il commercio elettronico diretto

Se il committente è un **sogetto passivo Iva (B2B)**, la tassazione avviene attraverso il meccanismo del *reverse charge* (il venditore non fattura l'Iva, l'acquirente se la autofattura e diventa responsabile del suo versamento).

Se il committente non è un **sogetto passivo Iva ma ad es. consumatore privato (B2C)**, è il fornitore che deve assolvere all'obbligo impositivo. Ciò avviene attraverso l'istituzione dei regimi speciali del **«minisportello unico» (Moss – Mini one stop shop)** che permettono ai fornitori:

- di non doversi registrare in ciascuno Stato membro verso il quale effettuano vendite, per assolvere agli obblighi di dichiarazione e versamento dell'Iva, ma
- di effettuare un'unica dichiarazione e un unico versamento per l'Iva dovuta in tutti gli Stati membri dove non sono stabiliti, richiedendo la registrazione in uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione (per i soggetti extra Ue) o optando per il regime speciale Moss nel proprio paese (soggetti Ue).

Le dichiarazioni, assieme all'Iva versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di registrazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

A fini di semplificazione si prevede comunque una soglia annua pari a 10 mila euro al di sotto della quale tali prestazioni di servizi restano imponibili nel paese membro di stabilimento del prestatore.



Il commercio elettronico diretto

Il regime di tassazione riservato al commercio elettronico diretto si applica anche ai servizi di teleradio diffusione e di telecomunicazione.

Problema delle possibili distorsioni fiscali legate all'esistenza di aliquote diverse per beni «tradizionali» e beni *on-line* fra di loro ampiamente sostituibili (ad esempio un libro tradizionale e un *e-book*).

L'Italia applica l'aliquota ridotta del 4%, già in vigore per i libri in formato cartaceo, anche agli *e-book*, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici e a tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN, fornite su qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.



Il commercio elettronico diretto

La Comunità ha intrapreso azioni di *contrasto alle frodi fiscali* che fanno leva sulla raccolta e lo scambio di informazioni fra paesi.

- Raccolta armonizzata di dati sui pagamenti elettronici presso i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio le banche, e
- Creazione di un sistema elettronico centrale per l'archiviazione e l'utilizzo dei dati in questione.
- Dal 2024 i gestori di piattaforme digitali dovranno comunicare i pagamenti percepiti dai venditori attivi sulle loro piattaforme su un ampio insieme di attività commerciali: locazione di beni immobili, erogazione di servizi personali, vendita di beni e locazione di mezzi di trasporto.
- I dati ricevuti dalle piattaforme saranno poi oggetto di scambio automatico fra paesi membri.

